

Codice A1811B

D.D. 11 giugno 2026, n. 1127

**Approvazione bozza di convenzione tra A.N.A.S. S.P.A., Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli finalizzata alla redazione del progetto per la realizzazione dell'arteria stradale di tipo extraurbano per il collegamento veloce tra la S.S. 11 "Variante di Borgovercelli" e la S.S. 703 "tangenziale di Novara", alternativa alla Statale 11 "Padana Superiore". D.G.R. n. 22-2059 del 22.12.2025 e D.D. 2793/A1811B/2..**



**ATTO DD 1127/A1811B/2026**

**DEL 11/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Approvazione bozza di convenzione tra A.N.A.S. S.P.A., Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli finalizzata alla redazione del progetto per la realizzazione dell'arteria stradale di tipo extraurbano per il collegamento veloce tra la S.S. 11 "Variante di Borgovercelli" e la S.S. 703 "tangenziale di Novara", alternativa alla Statale 11 "Padana Superiore". D.G.R. n. 22-2059 del 22.12.2025 e D.D. 2793/A1811B/2025 del 30.12.2025.

Premesso che:

con D.G.R. n. 3-3211 del 14.05.2021 la Regione Piemonte ha approvato un elenco di interventi prioritari di viabilità da cui attingere per il finanziamento delle progettazioni nel triennio 2021-2023 e le progettualità da finanziare nel 2021;

a seguito di tale atto con D.D. n. 3774/A1811B/2021 del 16.12.2021 è stato approvato lo schema di Convenzione ed impegnate le risorse pari ad € 400.000,00 per l'annualità 2021 a favore della Provincia di Vercelli per l'intervento "SP11 realizzazione di strada extraurbana principale tipo B di collegamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli";

è stata stipulata successivamente tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli e Provincia di Novara la Convenzione Rep. 79 del 18.02.2022 con la quale la Provincia di Vercelli si impegnava a progettare fino al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il seguente intervento: "SP 11 Realizzazione di strada extraurbana principale (tipo B) di collegamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli";

con D.G.R. n. 6-7459 del 25.09.2023 è stato approvato il "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) Le Azioni al 2030" che, ai sensi delle leggi regionali n. 1/2000 (articolo 4, comma 4 bis) e n. 8/2008 (articolo 3, comma 3), prevede per la

sua attuazione 30 Macro-Azioni e 83 Azioni e si struttura in due parti (A. Mobilità e Trasporti e B. Politiche integrate);

con D.G.R. 13-8003 del 22.12.2023 sono stati destinati, in attuazione del “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) Le Azioni al 2030”, di cui alla D.G.R. n. 6-7459 del 25.09.2023, nell’ambito della Macroazione MA1.1, Azione 3, sotto-azione “sA3. A - Attuare il programma di progettazioni di interventi prioritari sulla viabilità provinciale” quale integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 3-3211 del 14.05.2021, € 250.0000,00 per l’adeguamento alla normativa vigente del PFTE con contestuale redazione dello studio di Impatto Ambientale inerente l’intervento “SP 11 Realizzazione di strada extraurbana principale (tipo B) di collegamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli”, da realizzarsi a cura della Provincia di Vercelli;

con D.D. 3214/A1811B/2023 del 27.12.2023 sono state impegnate le ulteriori risorse pari a € 250.000,00 a favore della Provincia di Vercelli e in seguito è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo alla Convenzione iniziale, Rep. 560 del 12.12.2024 con cui la Provincia di Vercelli si impegnava predisporre gli elaborati progettuali relativi al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 entro il 31.12.2024;

con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 53 del 10.07.2024 è stato approvato in linea tecnica l’adeguamento al D.Lgs. 36/2023 con contestuale redazione dello Studio di Impatto Ambientale, del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica in oggetto, la Relazione Archeologica unitamente agli elaborati delle integrazioni a supporto di carattere geologico, acustico e topografico ai fini delle successive fasi autorizzative inerenti le procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) e ai fini dei successivi adempimenti amministrativi nel merito - C.U.P. D61B22001510002 - CIG B048440C90, trasmesso a Regione Piemonte con nota prot. n. 35246 del 17.12.2024;

Dato atto che:

- in data 29.09.2024 con nota prot. 26707 la Provincia di Vercelli ha trasmesso preliminarmente gli elaborati del P.F.T.E. alla Società A.N.A.S. S.p.a. al fine delle verifiche nel merito propedeutiche alla redazione di una Convenzione tra le parti atta a disciplinare le varie competenze, e, con successiva nota prot. 35246 in data 17.12.2024, la Provincia di Vercelli ha trasmesso gli stessi elaborati anche alla Regione Piemonte;
- con nota prot. 33376 del 17.11.2025 la Provincia di Vercelli, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Società A.N.A.S. S.p.a., ha manifestato la necessità di un ulteriore importo pari ad € 180.000,00 al fine del completamento della progettazione e dell’adeguamento dei suoi contenuti, rendendoli idonei ad ottenere l’approvazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 36/2023;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-2059 del 22.12.2025 la Regione Piemonte ha stanziato le ulteriori risorse di cui al punto precedente a favore della Provincia di Vercelli, impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 2793/A1811B/2025 del 30.12.2025;
- le Parti intendono procedere alla stipula di apposita Convenzione per disciplinare i rapporti derivanti dalla consegna del PFTE ad ANAS S.p.A., dalla fase di “permitting” e dall’esecuzione delle opere, la cui attuazione è retta da esigenze inerenti ad obiettivi di interesse comune convergente ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990;
- si è provveduto a redigere l’allegato schema di Convenzione regolante impegni e attività

reciproche delle parti da concludere fra A.N.A.S. Spa, Regione Piemonte e Provincia di Vercelli per la redazione del progetto per la realizzazione dell'arteria stradale di tipo extraurbano per il collegamento veloce tra la S.S. 11 "Variante di Borgovercelli" e la S.S. 703 "tangenziale di Novara", alternativa alla Statale 11 "Padana Superiore";

- in data 27.05.2026 con nota prot. n. 16176 del 27.05.2026 ANAS S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Vercelli e alla Regione Piemonte lo Schema definitivo della Bozza di Convenzione, a seguito della favorevole valutazione da parte del MIT, al fine di procedere all'approvazione da parte degli enti e alla successiva stipula;
- la Provincia di Vercelli ha approvato lo schema di Convenzione con Decreto del Presidente della Provincia n.80 del 04.06.2026.

dato atto inoltre che la copertura finanziaria è data dall'impegno di spesa n. 2026/24674 assunto sul competente capitolo 218311 con la succitata D.D. 2793/A1811B/2025 del 30.12.2025 per complessivi € 180.000,00;

dato atto che si potrà procedere con successivo atto alla liquidazione della somma di € 54.000,00 quale prima rata corrispondente al 30% dell'importo del contributo di che trattasi, a seguito della sottoscrizione della convenzione che si approva con la presente determinazione dirigenziale, come disposto all'art. 5 "Compiti della Regione";

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso

nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate con D.D. 2793/A1811B/2025 del 30.12.2025 ed in conformità con gli indirizzi in materia;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16.01.2018;
- la D.G.R. n. 3-3211 del 14.05.2021;
- la D.G.R. n. 6-7459 del 25.09.2023 di approvazione del "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog)";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 5-2412/2026/XII del 09/04/2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni";
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

*determina*

di approvare lo schema di Convenzione tra A.N.A.S. SPA – Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli finalizzata alla redazione del progetto per la realizzazione dell'arteria stradale di tipo extraurbano per il collegamento veloce tra la S.S. 11 "Variante di Borgovercelli" e la S.S. 703 "tangenziale di Novara", alternativa alla Statale 11 "Padana Superiore" (Allegato A), preliminarmente condivisa tra ANAS S.p.A., la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli al fine di formalizzarne i rapporti, le competenze e le modalità inerenti le successive fasi della procedura;

di disporre, con successivo atto, la liquidazione della somma di € 54.000,00 quale prima rata corrispondente al 30% dell'importo del contributo di che trattasi, a seguito della sottoscrizione della convenzione che si approva con la presente determinazione dirigenziale, come disposto all'art. 5 "Compiti della Regione".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge."

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art 23 comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_\_\_schema\_Convenzione.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## CONVENZIONE

**FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARTERIA STRADALE DI TIPO EXTRAURBANO PER IL COLLEGAMENTO VELOCE TRA LA S.S. 11 "VARIANTE DI BORGOVERCELLI" E LA S.S. 703 "TANGENZIALE DI NOVARA, ALTERNATIVA ALLA STATALE 11 "PADANA SUPERIORE"**

### TRA

**ANAS S.p.A.** - società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - con sede legale in Roma, via Monzambano n. 10, codice fiscale 80208450587, partita IVA n. 02133681003, per la quale interviene nel presente atto l'ing. \_\_\_\_\_, nella qualità di Responsabile Struttura Territoriale \_\_\_\_\_, giusta procura repertorio n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ - Rogito del notaio \_\_\_\_\_ di Roma registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata ANAS)

### E

**Regione Piemonte** con sede legale in ....., Codice Fiscale e Partita IVA n. ... e per essa il Dott. ... nato a..... il.....nella sua qualità di ..... (di seguito, per brevità, Regione);

### E

**Provincia di Vercelli** con sede in ....., C.F. .... e P.IVA n. ...., e per essa il Dott. .... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... (di seguito, per brevità, Provincia);

(di seguito congiuntamente, per brevità, "**le Parti**")

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;
- b) l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ha previsto che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
  - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*

- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*
- c) il MIT, con Raccomandazioni prot. n. 222437 del 24.03.2023, ha altresì rammentato *“la necessità che sia espressamente indicata, oltre alla denominazione della strada e la titolarità della gestione, la giustificazione dell'intervento o attività e i vantaggi attesi per ANAS”;*
- d) la giurisprudenza unionale ha chiarito a tal proposito che *“Le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che - inoltre - tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico”* (Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 in causa C-159/11);
- e) la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che i soggetti stipulanti l'accordo ex art. 15 devono porsi *“in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate”* (C.d.S. Sez. V<sup>^</sup>, 15/07/2013, n.3849, nello stesso senso C.d.S. Sez. III<sup>^</sup>, 25/08/2021, n. 6034);
- f) le Parti si danno reciprocamente atto che è interesse comune provvedere a realizzare un collegamento veloce tra i capoluoghi di Vercelli e Novara al fine di garantire una riduzione dei tempi di percorrenza lungo la S.S. n. 11, oltreché un'adeguata separazione ed articolazione dei flussi di traffico locale da quelli di livello superiore, migliorando al contempo la sicurezza dell'infrastruttura stradale;
- g) *in particolare, la S.S. 11, attualmente gestita da Anas a far data dal 10.5.2021, funge da collegamento viario tra i territori delle province di Novara e di Vercelli e rappresenta una importante via di comunicazione tra i due capoluoghi;*
- h) *a fronte della “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, nota come Legge Bassanini, veniva emanato il D.lgs. n. 112/98 avente ad oggetto il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” col quale veniva disposto all'art. 101 del*

*Capo VI rubricato "Viabilità", che: "1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con Leggi regionali di cui all'articolo 4, comma I, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime";*

- i) *con il successivo D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, il Governo provvedeva ad individuare, mediante appositi elenchi allegati, le strade - già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 c.c. - da ricomprendere nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale, conseguentemente confermando in relazione ad esse la competenza dell'Anas;*
- j) *successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 individuava e trasferiva alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.lgs. n.112 del 1998, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, tra le quali la SS 11;*
- k) Pertanto, dal 2001 la gestione della S.S. 11 nel tratto in esame è stata trasferita da Anas alla Regione Piemonte e nel 2008, a seguito della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 (BUR 9/8/2007 n. 32), è stata classificata come strada provinciale.
- l) il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 271-37720 del 17/11/2002 ha approvato, ai sensi dell'art. 101 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e ss.ss. e ii., il Piano di investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita composto dall'Allegato A (Relazione), dall'Allegato B (Piano degli investimenti e degli interventi) e dall'Allegato C (Area di inseribilità) tra i quali comparivano anche gli interventi sulla S.S.11;
- m) con nota n. 923 del 30.12.2019 l'Assessorato competente della Regione Piemonte ha chiesto alle Province piemontesi di segnalare alla Regione gli interventi più urgenti per garantire il miglioramento della sicurezza stradale e la conservazione del patrimonio infrastrutturale;
- n) con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n° 23 del 11/04/2021 è stato approvato in linea tecnica il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell'intervento in argomento, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- o) con D.G.R. n. 3-3211 del 14/05/2021, Delibera che riveste carattere di programmazione relativa ad interventi sulla rete stradale di interesse regionale, sono stati individuati gli interventi per i quali finanziare la progettazione nell'annualità 2021 e gli ulteriori interventi prioritari per le annualità 2022 e 2023;
- p) tra gli interventi prioritari ai fini della sicurezza stradale si è individuato quello inerente alla realizzazione di una strada extraurbana principale di sezione stradale tipo B tra le città capoluogo di Vercelli e Novara ed in tal senso si è provveduto a redigere, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Provincia di Novara apposita Convenzione, atta a disciplinare le modalità progettuali relative agli interventi di cui alla D.G.R. n. 3-3211 del

14/05/2021, il cui schema è stato approvato nell'anno 2021, e che è stata sottoscritta in data 10.02.2022 dalla Provincia di Vercelli, in data 11.02.2022 dalla Provincia di Novara , in data 15.02.2022 dalla Regione Piemonte e, infine, repertoriata da Regione Piemonte al n. 79 del 18.02.2022

- q) nel merito della Convenzione stipulata tra le suddette parti, per la progettazione di cui alla D.G.R. n. 3-3211 del 14.05.2021 – SP 11, la Provincia di Vercelli è stata individuata come soggetto attuatore del PFTE, da redigere ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- r) nel frattempo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, recante la revisione della rete stradale nella Regione Piemonte, la SS 11 veniva riconsegnata ad Anas con verbale del 10.05.2021, nell'ambito delle strade ricadenti nel territorio della Regione individuate nella tabella 1.a allegata allo stesso Decreto;
- s) Anas quindi esercita i poteri e i compiti dell'Ente proprietario della SS 11;
- t) nel settembre 2021 l'assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte ha promosso presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Ex MIMS) l'inserimento dell'opera tra i progetti bandiera da finanziare con Fondi di Sviluppo e Coesione della delibera CIPESS 2021 – 2027;
- u) con Determina Dirigenziale Provincia di Vercelli n. 899 del 28/10/2022 è stato affidato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, di cui alla lettera q), del Lotto 1 dei lavori di cui all'oggetto al RTI SINA S.p.A. viale Isonzo 14/1, 20135 Milano, C.F./P.IVA 00847450152 – M2P s.r.l. Viale Montegrappa 49, 27029 Vigevano (PV) C.F./P.IVA 02463440186, per un importo contrattuale pari ad euro 185.600,00 al netto di Cassa ed IVA;
- v) con Determina Dirigenziale Provincia di Vercelli n. 1071 del 15/12/2022 è stato affidato il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica del Lotto 2 dei lavori di cui all'oggetto al RTI SINA S.p.A. viale Isonzo 14/1, 20135 Milano, C.F./P.IVA 00847450152 – M2P s.r.l. Viale Montegrappa 49, 27029 Vigevano (PV) C.F./P.IVA 02463440186, per un importo contrattuale pari ad euro 204.000,00 al netto di Cassa ed IVA;
- w) il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica (PFTE), redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e relativo ad entrambi i Lotti di cui sopra, è stato approvato in linea tecnica con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 90 in data 23 dicembre 2022;
- x) in data 06 settembre lo studio Malvezzi & Partners di Genova, a seguito dell'incarico con ~~D.D.~~ Determina Dirigenziale Provincia di Vercelli n. 414 dell'08/05/2023, ha provveduto alla verifica del PFTE, ex art.26 del D.lgs. 50/2016, trasmettendo il relativo Rapporto Conclusivo di istruttoria nei tempi e modi dovuti;
- y) con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n° 106 del 26/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in argomento, redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016, individuando prioritariamente uno stralcio funzionale del 1° lotto per un importo di Euro 50.000.000,00.

- z) nel frattempo, si è reso necessario adeguare il predetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) alle nuove disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, con contestuale redazione dello Studio di Impatto Ambientale e a tal proposito si è provveduto a sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Provincia di Novara un atto integrativo alla precedente Convenzione, sottoscritto tra le parti e repertoriato da Regione Piemonte al n. 560 del 12.12.2024 a mezzo del quale la Regione si è impegnata a concorrere alla progettazione con una ulteriore spesa di Euro 250.00,00.
- aa) in data 27/06/2024 prot. 19178 l'RTI SINA SPA - M2P SRL ha provveduto ad inoltrare alla Provincia di Vercelli il PFTE di cui all'oggetto adeguato al D.lgs. 36/2023, ai fini delle successive fasi autorizzative inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale redazione dello Studio di Impatto Ambientale.
- bb) con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n° 53 del 10/07/2024 è stato approvato in linea tecnica l'adeguamento al D.lgs. 36/2023 del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica in oggetto, con contestuale redazione dello Studio di Impatto Ambientale, della Relazione Archeologica unitamente agli elaborati delle integrazioni a supporto di carattere geologico, acustico e topografico, conservati agli atti d'ufficio, ai fini delle successive fasi autorizzative inerenti le procedure di V.I.A. e ai fini dei successivi adempimenti amministrativi nel merito - C.U.P. D61B22001510002 - CIG B048440C90
- cc) l'intervento relativo al 1° lotto è stato inserito nel Contratto di Programma 2021-2025 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato con prescrizioni con la Delibera n. 6/2024 dal CIPESS nella seduta del 21 marzo 2024, pubblicato su Gazzetta Ufficiale serie generale n° 160 del 10/07/2024, nella sezione "Oltre Piano" ed è attualmente privo di finanziamenti;
- dd) le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare concordano sulla necessità di creare le più opportune sinergie per la realizzazione dell'opera volta al miglioramento della viabilità complessiva e dell'interesse pubblico; l'interesse di cui ai precedenti punti è da qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990; le attività previste dal presente atto sono compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti;
- ee) le Parti intendono pertanto procedere alla stipula della presente Convenzione per disciplinare i rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione descritta nei successivi punti, la cui attuazione è retta da esigenze inerenti ad obiettivi di interesse comune convergente ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Pertanto, alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono vincolanti tra le Parti.

### **Art. 2 - Finalità e Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha come oggetto la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, ai sensi e per effetto del D.lgs. 36/2023, per la realizzazione dell'arteria stradale (di seguito, per brevità, "l'Opera" o "l'Intervento") di tipo extraurbano principale, sezione stradale di categoria B, per il collegamento veloce tra la S.S. 11 "Variante di Borgo Vercelli" e la S.S. 703 "Tangenziale di Novara, alternativa alla strada statale 11 "Padana Superiore" e disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di coordinare le rispettive azioni e impegni.

### **Art. 3 - Compiti ed obblighi della Provincia di Vercelli**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Provincia si impegna:

- a provvedere all'adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica dell'intervento, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023, a seguito delle integrazioni evidenziate e richieste nei tempi e modi opportuni dagli Enti titolati ad esprimersi relativamente alle fasi progettuali in essere;
- a fornire il necessario supporto tecnico:
  - o ai momenti di confronto organizzati da Regione e/o ANAS;
  - o alle procedure approvative di legge, compresa l'eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
  - o l'eventuale procedura di localizzazione di cui all'art. 2 del DPR 18 aprile 1994 n. 383 (o, se applicabile, all'art. 38 del Decreto Legislativo 36/2023), compresa l'eventuale istruttoria per il parere da assumersi da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (o, se applicabile, da parte del Provveditorato alle OO.PP), segnalando, se del caso, la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
- a completare la progettazione di fattibilità tecnico – economica sopra già richiamata, anche attraverso l'ausilio di eventuali incarichi professionali, recependo le prescrizioni e le richieste di modifica ed integrazioni formulate da Anas nell'esercizio delle funzioni di supervisione e coordinamento della progettazione;
- a fornire riscontro alle eventuali richieste di integrazione, approfondimento, osservazione e/o chiarimento formulate dagli enti competenti durante l'espletamento dell'iter autorizzativo relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico–Economica. Qualora le prescrizioni o richieste integrative dovessero comportare l'introduzione di varianti sostanziali di tracciato e/o di opere, si renderà necessario procedere alla predisposizione di un apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, volto a regolamentare in modo puntuale i compiti, gli oneri e gli obblighi gravanti su tutte le Parti.
- ad approvare in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica adeguato al D.lgs. 36/2023 per la successiva trasmissione ad Anas, sia su file di stampa

che su file editabili, ai fini dei successivi adempimenti nel merito per quanto di competenza;

- a trasferire la proprietà intellettuale circa l'utilizzo dei contenuti del progetto, tenendo fin d'ora indenne ANAS da ogni e qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti di quest'ultima in relazione alle attività poste in essere in esecuzione del presente atto;
- a consegnare ad ANAS S.p.A. il PFTE completo ai sensi della normativa vigente, a seguito delle integrazioni richieste, al fine dei successivi adempimenti autorizzativi nel merito.

#### **Art. 4 - Compiti ed obblighi di ANAS**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ANAS si impegna:

- a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l'espletamento delle necessarie previste procedure autorizzative, col supporto della Provincia di Vercelli, quali: l'iter delle Conferenze di Servizi, la procedura di V.I.A. a partire dall'istanza per l'avvio del procedimento, il parere del Provveditorato OO.PP o Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul PFTE, nonché la redazione del Progetto Esecutivo, la verifica ai fini della validazione del PFTE per appalto o del Progetto Esecutivo, le attività delle procedure di gara, di Direzione Lavori e di Collaudo della nuova opera, oltre a tutti i relativi oneri istruttori;
- a partecipare attivamente ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere i soggetti interessati dalle attività oggetto della presente Convenzione;
- a svolgere le attività di indirizzo e controllo sul PFTE per l'approvazione dell'intervento;
- ad attivare le procedure necessarie per l'approvazione del PFTE inclusiva della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 2 del DPR 18 aprile 1994 n. 383 (o, se applicabile, all'art. 38 del Decreto Legislativo 36/2023) e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale secondo le vigenti disposizioni di legge;
- a svolgere il ruolo di autorità espropriante, a valle dell'ultimazione dell'attività di progettazione, e a compiere i relativi atti del procedimento espropriativo.

Si rappresenta che l'espletamento delle attività di redazione del progetto esecutivo, nonché di espletamento della procedura di gara e di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, di collaudo ed espropriative saranno comunque subordinate al perfezionamento dell'iter di cui al successivo art. 6 e dunque alla effettiva disponibilità del finanziamento.

#### **Art. 5 - Compiti ed obblighi della Regione Piemonte**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Regione si impegna:

- a finanziare le ulteriori spese che sosterrà la Provincia per adempiere a quanto previsto dal precedente art. 3, pari ad Euro 180.000,00, resesi necessarie durante l'iter

progettuale per l'aggiornamento e l'adeguamento del PFTE, comprensive di oneri per indagini, sondaggi, somme a disposizione e IVA, al fine della consegna definitiva ad ANAS S.p.A., il tutto ad un livello di qualità progettuale adeguata agli standards di ANAS S.p.A. ai fini del recepimento, da parte della stessa, del contenuto PFTE. L'importo di cui al presente punto è già stato stanziato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-2059 del 22.12.2025 ed impegnato a favore della Provincia con la Determinazione Dirigenziale n. 2793/A1811B/2025 del 30.12.2025 e verrà liquidata da Regione Piemonte come segue:

- 30% alla sottoscrizione del presente atto;
  - 50% alla conclusione della progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e conseguente trasmissione alla Regione ed ad ANAS degli elaborati progettuali;
  - 10% all'ottenimento delle autorizzazioni a seguito della Conferenza di Servizi;
  - 10% alla presentazione della rendicontazione;
- ad organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
  - ad aggiornare i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli esiti dell'attività progettuale oggetto del presente accordo;
  - a farsi parte attiva nei confronti di ANAS per l'acquisizione dei pareri di propria competenza.

#### **Art. 6 - Finanziamento**

L'intervento è inserito nel Contratto di Programma 2021-2025 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato con prescrizioni con la Delibera n. 6/2024 dal CIPESS nella seduta del 21 marzo 2024, pubblicato su Gazzetta Ufficiale serie generale n° 160 del 10/07/2024, di cui alla Tabella A.2 – Opere da appaltare nel periodo 2023-2025 nella sezione "Oltre Piano", ad oggi non finanziato.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino all'approvazione del PFTE da parte di ANAS e comunque non oltre il 31/12/2030 salvo concordata interruzione delle attività ovvero in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 8.

La presente Convenzione non potrà essere rinnovata tacitamente; conseguentemente, alla scadenza dei termini pattuiti, la presente Convenzione dovrà essere rinnovata attraverso la sottoscrizione di apposito atto scritto.

Eventuali modifiche e integrazioni saranno definite di comune accordo tra le Parti, formalizzate in apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, sottoscritto tra le Parti stesse.

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegneranno a dare

immediata e reciproca comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 8 - Recesso**

Le parti potranno recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso intervengano fatti, norme o provvedimenti che modifichino l'interesse o la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua esecuzione.

#### **Art. 9 – Rinvio**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Controversie**

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Le eventuali controversie insorte in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e/o dei relativi Addenda per le quali non sia risultato possibile addivenire ad una composizione amichevole, sono devolute al Foro di Torino.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Anas mediante pubblicazione nella sezione privacy del sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it), dalla provincia di Vercelli mediante pubblicazione nella sezione privacy del sito istituzionale [www.provincia.vercelli.it](http://www.provincia.vercelli.it) e dalla Regione mediante pubblicazione nella sezione privacy-protezione dei dati personali del sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it).

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Anas, della Provincia di Vercelli e della Regione che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- a una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 12 - Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Le parti sono a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it), nella sezione "L'azienda", apposita sottosezione "Governance e trasparenza – Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo – a valenza di Gruppo, - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 - a valenza societaria.

Dichiarano, altresì, di aver preso visione del Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di averne compreso i contenuti e le finalità.

Le parti si obbligano, pertanto, a rispettare i principi ed i doveri contenuti nei documenti predetti durante l'esecuzione del presente Contratto ed a garantirne l'osservanza, previa adeguata informativa anche da parte di eventuali collaboratori e ausiliari.

La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti che costituiscono il

Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane configura un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Le parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 del Codice Etico e ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo Internet <http://www.stradeanas.it>, rispettivamente ai seguenti percorsi:

- Home / L'azienda / Governance e trasparenza / Sistema dei controlli / Organismo di vigilanza/ Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing 231;
- Home / L'azienda / Governance e trasparenza / Segnalazioni al Comitato Etico;
- Home / Società Trasparente / Whistleblowing 190.

### **Art. 13 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata tra i seguenti domicili digitali:

- ANAS S.p.A.: [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it);
- Provincia: [presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)
- Regione: [investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it](mailto:investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it)

### **Art. 14 - Referenti**

Per quanto concerne gli impegni convenuti con il presente atto, le Parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

per Anas, .....Responsabile della Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta)

per la Provincia ....., nella sua qualità di .....

per la Regione, ..... nella sua qualità di .....

### **Art. 15 - Spese fiscali**

Ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.p.r. 26.04.1986 n. 131, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

### **Art. 16 - Norme finali**

Le Parti concordano espressamente che l'eventuale invalidità di una qualsivoglia clausola della presente Convenzione non comprometterà la validità della stessa nella sua interezza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

La stipula della presente Convenzione è stata autorizzata per ANAS con nota .... in data...., per la Provincia di Vercelli con\_\_\_\_\_ e per Regione Piemonte

con\_\_\_\_\_

Visto l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, a norma del quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi

dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, **pena la nullità degli stessi**", la presente Convenzione, esente bollo ai sensi dell'art. 16 del D.p.r. n. 642/72 e dell'art. 1 Tabella allegata al D.p.r. n. 131/86, viene redatta in modalità elettronica e sottoscritta dalle Parti, unitamente a quanto allegato, a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

**Per la Provincia di Vercelli**

.....

**Per la Regione Piemonte**

.....

**Per Anas S.p.A.**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE (.....)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Responsabilità), 8 (Recesso).....